

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Fatturazione elettronica
- 4 In Gazzetta la conversione del decreto Imu – Banca d'Italia
- 4 Emersione volontaria dei capitali detenuti all'estero
- 4 Possibilità di compensazione estesa ai versamenti agli Enti previdenziali
- 5 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: disposizioni attuative
- 5 Agevolazioni su finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese
- 5 Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti deflativi del contenzioso
- 6 Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014 invariato
- 6 Il nuovo ISEE
- 6 OIC 10 redazione del rendiconto finanziario: bozza in consultazione
- 7 OIC 15 disciplina contabile della cancellazione dei crediti dal bilancio: bozza per la consultazione
- 7 Obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito

Prassi

- 8 SRL semplificata: modello standard non modificabile
- 8 Modello di versamento "F24 Crediti PP.AA."
- 8 Modello Unico 2014–SP
- 8 Modello Unico 2014–ENC
- 8 Modello Consolidato nazionale e mondiale 2014
- 8 Modello Unico 2014–SC
- 9 Modello Irap 2014
- 9 Modello Unico 2014–PF
- 9 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA
- 9 Novità dal sito dell'Agenzia
- 10 Carta Acquisti fondi disponibili entro gennaio
- 10 Conto corrente postale specifico per il contributo unificato nel processo tributario
- 10 Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici: indicazioni operative
- 10 Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro: codice tributo

Ordinary Assist

- 10 Registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili: codici tributo
- 10 Comunicazione polivalente: risposte alle FAC in materia di enti non commerciali
- 11 Finanziamento dei Tributi sospesi: eventi metereologici in Sardegna
- 11 Causale contributo a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa
- 11 Contributo a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa: causale
- 11 Contributo a favore dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE: causale
- 11 Cessioni di acqua di sorgente: aliquota IVA applicabile
- 11 Non rileva ai fini Irap la riduzione di debiti che scaturisce dal concordato
- 11 Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo
- 12 Non utilizzabili da parte dei professionisti iscritti in ordini e collegi professionali la cd. PEC al cittadino
- 12 Comunicazione beni concessi a soci: chiarimenti dell'Agenzia
- 13 Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale

Dottrina

- 14 Disciplina dei trasferimenti di beni immobili agli effetti delle imposte d'atto
- 14 Rimborsi spese nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi
- 14 Società di revisione e attività del professionista attestatore nelle procedure di risoluzione delle crisi d'impresa
- 14 La nuova disciplina del leasing
- 14 Le novità del leasing

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Fatturazione elettronica Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha informato i ministri sul fatto che la fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione centrale diventa obbligatoria dal 6 giugno di quest'anno. Per rispettare l'obiettivo del 6 giugno tutti i Ministeri dovranno approntare fin da subito i processi e le informazioni per consentire i flussi di fatturazione.	<i>Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2014</i>
In Gazzetta la conversione del decreto Imu – Banca d'Italia Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante, tra le altre, disposizioni concernenti l'abolizione della 2° rata 2013 dell'IMU sull'abitazione principale, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. Sono state confermate tutte le disposizioni descritte nello Special Assist n. 12/2013 del 3/12/13. In merito all'Imu è stato, inoltre, confermato che non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della 2° rata (relativa a immobili per i quali era dovuta, quindi diversi dall'abitazione principale), qualora la differenza sia stata versata entro il termine del 24/01/14.	<i>Legge n. 5 del 29/01/14 (G.U. n.23 del 29/01/14)</i>
Emersione volontaria dei capitali detenuti all'estero Pubblicato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Le relative disposizioni, in vigore dal 29/01/14, formeranno oggetto di uno specifico Special Assist di prossima pubblicazione.	<i>Decreto-Legge 28/01/14, n.4 (G.U. n.23 del 29/01/14)</i>
Possibilità di compensazione estesa ai versamenti agli Enti previdenziali Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al d.lgs. n.241/1997, si applicano, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera: • Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; • Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei commercialisti (CNPADC); • Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); • Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti (INARCASSA); • Cassa nazionale del notariato; • Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri (CNPADC); • Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (ENASARCO); • Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri (ENPAM); • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); • Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); • Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati in agricoltura (ENPAIA); • Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); • Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); • Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); • Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI); • Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB); • Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); • Ente nazionale di previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI).	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/01/14 (G.U. n.16 del 21/01/14)</i>

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: disposizioni attuative Pubblicate le disposizioni attuative relative al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, introdotto dall'art. 24 del D.L. n. 83/2012.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 23/10/13 (G.U. n.16 del 21/01/14)</i>
Soggetti beneficiari dell'agevolazione - tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa. Costi agevolabili - il costo aziendale sostenuto (retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge) relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di personale: 1) in possesso di un dottorato di ricerca universitario; 2) in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato. Per il 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26/6/12. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. Misura dell'agevolazione - i soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35% dei costi aziendali. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.	
Agevolazioni su finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese Pubblicate le disposizioni per agevolare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori produttivi, a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in: • macchinari; • impianti; • beni strumentali di impresa; • attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali, in attuazione dell'art. 2 D.L. n. 69/2013. Il provvedimento del MISE stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo. Il decreto stabilisce altresì, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti di cui all'art. 2 D.L. n. 69/2013.	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 27/11/13 (G.U. n.19 del 24/01/14)</i>
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti deflativi del contenzioso Pubblicate le disposizioni in materia di compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in attuazione all'art.28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973. Le disposizioni consentono ai soggetti titolari di crediti certificati che lo richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 14/01/14 (G.U. n.18 del 23/01/14)</i>

Ordinary Assist

(esclusivamente attraverso il modello F24 telematico) dei propri debiti derivanti da accertamento tributario. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione.	
Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014 invariato Per il 2014 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radoriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure indicate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2012.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/12/13 (G.U. n.18 del 23/01/14)</i>
Il nuovo ISEE Approvata la revisione del campo di applicazione e delle modalità di determinazione di ISE ed ISEE. L'ISEE diventa strumento di valutazione della situazione economica ai fini della concessione delle prestazioni da parte degli enti che sulla base di esso decideranno se, quanto e a chi erogare la prestazione. Al riguardo, sono state previste 5 tipologie di prestazioni con altrettanti metodi differenti di calcolo: • prestazioni sociali; • prestazioni sociali agevolate; • prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; • prestazioni sociali rivolte ai minorenni; • prestazioni relative al diritto allo studio universitario.	<i>Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del 5/12/13, n.159 (G.U. n.19 del 24/01/14)</i>
OIC 10 redazione del rendiconto finanziario: bozza in consultazione Pubblicata per la consultazione la bozza del principio contabile OIC n. 10 relativo alla redazione del rendiconto finanziario. Al riguardo, si segnalano le novità rilevanti: • è raccomandato l'utilizzo del rendiconto finanziario nella redazione del bilancio sia d'esercizio, sia consolidato e in riferimento a società di qualsiasi tipo; • la risorsa finanziaria di riferimento per la redazione del rendiconto deve essere rappresentata dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto; • tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di brevissimo periodo; • gli interessi pagati e ricevuti sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale; • i dividendi sono inseriti: ✓ nella gestione reddituale se ricevuti, ✓ nell'attività di finanziamento se pagati; • i flussi finanziari relativi alle imposte devono essere classificati nella gestione reddituale in modo distinto; • sono state riformulate le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento; • è stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari; • il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di una società controllata o di un ramo di azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.	<u>OIC, bozza pubblicata sul sito il 27/01/14</u>

Ordinary Assist

OIC 15 disciplina contabile della cancellazione dei crediti dal bilancio: bozza per la consultazione

Pubblicata per la consultazione la bozza del principio contabile OIC n. 15 relativo alla disciplina contabile della cancellazione dei crediti. Questi i principali contenuti della proposta di integrazione in tema di cancellazione dei crediti.

Gli elementi principali per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono:

- l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari;
- l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso.

È stato ritenuto di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. Pertanto:

- quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio.
- nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.

In occasione della cancellazione definitiva dal bilancio di un credito a seguito di operazioni di cessione che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi, l'unica componente suscettibile di essere rilevata in conto economico è una perdita. Non è consentita l'emersione di componenti economiche di natura finanziaria, nel presupposto che la differenza tra il minor importo pagato dal cessionario rispetto al valore di iscrizione in bilancio del credito sia sempre rappresentativa del prezzo pagato per l'assunzione del rischio di credito.

Al contrario, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. La differente qualificazione dell'operazione rispetto alle altre operazioni di cessione comporta che la differenza tra importo ricevuto a fronte della cessione e valore di iscrizione in bilancio sia rilevata in bilancio, anziché come perdita da realizzazione del credito, come interesse passivo sul finanziamento (o, se del caso, in componenti di costo per servizi).

Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l'esposizione all'azione di regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l'importo che, ai sensi dell'OIC 19, si ritiene probabile si dovrà rifondere.

[OIC, bozza pubblicata sul sito il 28/01/14](#)

Obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito

Confermato l'obbligo per imprese e professionisti di accettare le carte di debito per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni, anche professionali. L'obbligo, che decorre dal 28/3/14 (data di entrata in vigore del decreto) si applica:

- a tutte le transazioni superiori ad 30 euro;
- fino al 30/06/14, si applica solo alle attività commerciali e professionali il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200.000 euro.

Con un emendamento al D.L. n.150/2013 c.d. Milleproroghe, è prevista indistintamente la proroga al 30/06 del termine per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24/01/14 (G.U. n.21 del 27/01/14)

PRASSI	
SRL semplificata: modello standard non modificabile Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile). Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra la S.r.l. semplificata e la S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, parere prot. n.6404 del 15/01/14</i>
Modello di versamento "F24 Crediti PP.AA." Approvati il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA." e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 d.lgs. n. 241/1997, relativi agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13917 del 31/01/14</i>
Modello Unico 2014-SP Approvati i modelli: • di dichiarazione "Unico 2014-SP", con le relative istruzioni, che le società di persone (semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) devono presentare nell'anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; • per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2013; • per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13920 del 31/01/14</i>
Modello Unico 2014-ENC Approvati i modelli: • di dichiarazione "Unico 2014-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; • per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2013.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13930 del 31/01/14</i>
Modello Consolidato nazionale e mondiale 2014 Approvato il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2014 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13937 del 31/01/14</i>
Modello Unico 2014-SC Approvato il modello di dichiarazione "Unico 2014-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nel 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2013 e la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13942 del 31/1/14</i>

Ordinary Assist

Modello Irap 2014 Approvato il modello di dichiarazione "Irap 2014" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione Irap per l'anno 2013.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13932 del 31/01/14
Modello Unico 2014-PF Approvati il modello di dichiarazione "Unico 2014-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nel 2014, per il periodo d'imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2013 e per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. c), D.P.R. n. 600/1973.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13940 del 31/01/14
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2014 Approvate delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2014, relativa all'anno 2013; le correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.	Agenzia delle entrate, provvedimento n. 12612 del 29/1/14
Novità dal sito dell'Agenzia Sono disponibili: • il CUD 2014 con le istruzioni in versione bilingue (italiano/sloveno e italiano/tedesco); • l'aggiornamento del modello CUD 2014 e delle istruzioni; • l'aggiornamento delle bozze dei modelli e delle istruzioni (Parametri 2014); • l'aggiornamento software (UniMod – versione 4.4.1) e procedura di controllo (BlackBox – versione 6.1.1); • l'aggiornamento della procedura di controllo della comunicazioni Operatori finanziari – Spesometro; • le slides della videoconferenza del 22 gennaio 2014 (registrazione contratti di locazione e affitto di immobili – Modello RLI); • l'aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento della procedura di controllo della comunicazioni da parte delle Assicurazioni sui contratti e premi assicurativi; • l'aggiornamento del software della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.2.6) e dei moduli di controllo per F24 Enti Pubblici (versione 1.4.2); • il software di compilazione (versione 1.0.0) e di controllo (versione 1.0.0) dell'imposta sulle transazioni finanziarie; • la Mini guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"; • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24; • l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 e F24 EP; • l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento; • l'aggiornamento del software di compilazione (versione 2.0.9) e di controllo (versione 2.0.9) IRIS.	Agenzia delle entrate, disponibili sul sito dal 16 al 31/01/14

Carta Acquisti fondi disponibili entro gennaio Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette. Stanziati 250 milioni di euro per il finanziamento della Carta Acquisti "ordinaria" di cui all'art. 81, co. 29 e seguenti, D.L. n. 112/2008. Sono attualmente in corso gli adempimenti per l'erogazione del beneficio (80 euro) nel primo bimestre gennaio – febbraio 2014. Le operazioni di accredito sulle carte elettroniche dei cittadini beneficiari saranno concluse entro il 25 gennaio prossimo.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n.17 del 16/01/14</i>
Conto corrente postale specifico per il contributo unificato nel processo tributario Attivato il nuovo conto corrente postale n. 1010376927 intestato a "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011". I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it - Modelli, Modelli versamento - F23 - Codici tributo - "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf".	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, avviso pubblicato sul sito il 24/01/14</i>
Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici: indicazioni operative Fornite le prime indicazioni operative riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici, atteso che l'art. 2, co. 8, d.lgs. n.123/2011, dispone l'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 3 del 20/01/14</i>
Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro: codice tributo Istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 306, co. 4-bis, d.lgs. n. 81/2008; esso è "GAET", denominato "Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15 del 27/01/14</i>
Registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili: codici tributo Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili - articolo 17, comma 1, del TUR approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 14 del 24/01/14</i>
Comunicazione polivalente: risposte alle FAC in materia di enti non commerciali Fornite risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Enti non commerciali.	<i>Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito il 23/1/14</i>
Soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge n. 398/1991 - anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta; infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue - gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, di cui all'art. 21 D.L. n. 78/2010, limitatamente alle operazioni rilevanti	

Ordinary Assist

ai fini IVA. Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura. Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.	
Finanziamento dei Tributi sospesi: eventi metereologici in Sardegna Approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 6499 del 17/01/14</i>
Causale contributo a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa Per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa mediante modello F24, è stata istituita la causale contributo "ENBL" denominata "Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa in breve E.N.B.L.I."	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 17/01/14</i>
Contributo a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa: causale Istituita la causale contributo "ENBL" denominata "Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa, in breve E.N.B.L.I.", per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa mediante modello F24.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 17/01/14</i>
Contributo a favore dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE: causale Istituita la causale contributo "EBTR" denominata "Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve EBICC TRASPORTI" per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Confimprese Italia – CSE.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 17/01/14</i>
Cessioni di acqua di sorgente: aliquota IVA applicabile L'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica ai soli corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua "potabile" e "non potabile", erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all'erogazione del servizio), mediante l'allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 17/01/14</i>
Il suddetto trattamento fiscale agevolato non si può estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all'acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna applicabile l'aliquota ordinaria, attualmente del 22%. Il documento di prassi evidenzia, tuttavia, che non dovrebbero essere irrogate le sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora nell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la commercializzazione dell'acqua di sorgente.	
Non rileva ai fini Irap la riduzione di debiti che scaturisce dal concordato Le sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti prevista nel concordato preventivo non sono imponibili ai fini Irap.	<i>Agenzia delle entrate, interpello 954-688/2013 (prot. 5378/14), fonte organi di stampa</i>
Definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo Fornite istruzioni per aderire alla mini sanatoria delle somme iscritte a ruolo prevista dalla legge di stabilità.	<i>Equitalia comunicato pubblicato sul sito il 24/01/14</i>

Ordinary Assist

La mini sanatoria - l'art.1, co. 618 e ss. della legge di stabilità 2014, consente ai contribuenti di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi trasmessi per la riscossione a Equitalia entro il 31/10/13. Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata.

Quali debiti è possibile sanare - si può usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

- Agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:

- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi dai predetti.

Scadenza - Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 28/2/14. I contribuenti riceveranno entro il 30/6/14, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Modalità di pagamento – è possibile pagare:

- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, è stato consigliato di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Sul sito di Equitalia è disponibile l'elenco degli Enti e dei codici tributo per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.

Non utilizzabili da parte dei professionisti iscritti in ordini e collegi professionali la cd. PEC al cittadino

Le caselle PEC rilasciate ai sensi dell'art. 16-bis D.L. n.185/2008 caratterizzate dal dominio "postacertificata.gov.it" (cd. CEC-PAC o PEC del cittadino) non possono essere considerate PEC di professionisti iscritti in Albi o Elenchi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 6 bis, c. 2, D.lgs. n. 82/2005 "realizzazione dell'INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali".

Pertanto, affinché l'indirizzo PEC inviato all'Ordine sia riconoscibile quale indirizzo di un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è necessario che non sia riconducibile all'estensione postacertificata.gov.it e, in caso contrario, che sia sostituito.

*Ministero dello
Sviluppo
Economico,
circolare n. 6391
del 15/01/14*

Comunicazione beni concessi a soci: chiarimenti dell'Agenzia

Forniti chiarimenti, in forma di FAQ, in merito alla comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.

*(FAQ) del 14/01/14
pubblicate sul sito
dell'Agenzia delle
entrate*

Ordinary Assist

Obbligo di comunicazione per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata - è previsto l'esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L'obbligo però sussiste anche per tali imprese se sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività.

Rientrano nell'esonero anche le imprese che adottano uno dei seguenti regimi contabili (che non utilizzano un conto corrente dedicato):

- il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011),
- il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98/2011);
- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000).

L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.

Ipotesi di non imponibilità in capo al socio conseguente al maggior reddito a lui imputato scaturente dall'indeducibilità dei costi dei beni concessi in uso - la comunicazione non è obbligatoria nei casi in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest'ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale

Fornite precisazioni in relazione alla compilazione della dichiarazione annuale per l'energia elettrica e per il gas naturale.

Considerato che nel nuovo allegato concernente l'elenco dei propri fornitori, previsto per i soggetti che forniscono i consumatori finali di energia elettrica o di gas naturale, viene richiesta l'indicazione della provincia e poiché gli acquisti effettuati non sono riconducibili a distinte ripartizioni provinciali, è stato precisato che deve essere:

- compilato un solo allegato riguardante gli acquisti relativi alle fatture ricevute nell'anno in dichiarazione;
- indicata la provincia nella quale ricade la propria sede legale, ovvero la provincia di competenza dell'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di vendita ai consumatori finali.

*Agenzia delle
dogane e dei
monopoli, nota n.
150466 del
23/12/2013*

Ordinary Assist

DOTTRINA

Disciplina dei trasferimenti di beni immobili agli effetti delle imposte d'atto Illustrata la nuova disciplina dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili entrata in vigore dall'1/1/14. Tale disciplina riguarda, in particolare, l'applicazione delle imposte d'atto, ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale. L'Assonime, ha espresso la propria posizione in merito ad alcuni aspetti critici della disciplina, quale risulta dopo le modifiche normative. Tra questi rientra la definizione di "Abitazione di lusso" ai fini dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa. La problematica nasce dal fatto che il nuovo articolo 1, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131/1986, considera abitazioni di lusso le abitazioni classificate come A/1, A/8 e A/9. Invece, la nota II-bis) allo stesso articolo 1, a tal fine, ha mantenuto il riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie A/1, A/8 e A/9. Sul punto, Assonime ritiene che per case non di lusso si debbano intendere quelle non classificate nelle suddette categorie catastali, e non quelle che non rientrano nella nozione di case di lusso ai sensi del decreto 2/8/69. Lo studio si sofferma, inoltre, sulla nuova disciplina degli atti di cessione di contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto immobili strumentali.	<i>Assonime, circolare n. 1 del 20/01/14</i>
Rimborsi spese nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi Analizzata la disciplina fiscale dei rimborsi spese e delle spese anticipate dal committente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Lo studio esamina: • la nozione di "compenso" rilevante ai fini delle imposte sui redditi; • le spese deducibili, ossia quelle analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente; • le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente di cui all'art. 54, co. 5, Tuir.	<u>IRDCEC, circolare n. 37 del 9/1/14</u>
Società di revisione e attività del professionista attestatore nelle procedure di risoluzione delle crisi d'impresa Definite le linee guida per la società di revisione che nell'ambito delle procedure di risoluzione delle crisi d'impresa alternative al fallimento, riceve richieste di svolgimento di attività da parte della società in crisi o del professionista a cui è affidato l'incarico di attestatore.	<u>ASSIREVI, documento n.180</u>
La nuova disciplina del leasing Pubblicata una guida sulle novità fiscali del 2014 che illustra le nuove disposizioni sul leasing. E' stato inoltre predisposto un modello operativo che, in base ai flussi di cassa fiscalmente deducibili di un contratto di locazione finanziaria rispetto a quelli generati dall'acquisto diretto di un bene strumentale (mobiliare e immobiliare) mediante un finanziamento rateale, consente una valutazione della convenienza fiscale delle due forme di acquisizione.	<u>ODCEC Roma, in collaborazione con Assilea, guida pubblicata sul sito il 18/01/14</u>
Le novità del leasing Commentate le novità alla disciplina fiscale del leasing per il 2014. Il documento ha esaminato la deduzione dei canoni di leasing finanziario dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo e la nuova imposta di registro sul subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale	<u>ASSILEA, circolare n.2 del 9/01/14</u>